



Spett.le  
Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche  
della Regione Abruzzo  
[dpc026@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc026@pec.regione.abruzzo.it)

e p.c.

Spett.le  
Comune di Chieti (CH)  
[protocollo@pec.comune.chieti.it](mailto:protocollo@pec.comune.chieti.it)

S. Giovanni Teatino, 8 novembre 2021  
Prot. 10412/21 NIB

**Oggetto: DECO S.p.A.** – Istanza di autorizzazione unica per la realizzazione e gestione di un impianto di recupero rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e dell'art. 45 della L.R. 45/2007 e s.m.i., da ubicarsi nel Comune di Chieti – Via per Popoli n. 199 - **Codice SGRB: AU-CH-034. Riscontro parere del Comune di Chieti del 29.10.2021.**

Con la presente si vuole riscontrare il parere del Comune di Chieti del 29.10.2021, acquisita agli atti del Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo e bonifiche in data 2.11.2021 al prot. n. 0449805/21.

Per esigenze di organicità, si seguirà l'ordine argomentativo di cui al richiamato parere del 29.10.2021.

pag.1 di 12

\*\*\*\*\*

## 1) Vincolo idrogeologico

### Parere del Comune

In data 29 Settembre 2021 la *Commissione Tecnica per gli interventi per area a rischio idrogeologico* ha formulato, testualmente, il seguente parere con richiesta di integrazioni:

*"Premesso che l'ambito di intervento è oggetto di proposta di eliminazione del vincolo da scarpata morfologica mediante proposta di atto consigliare, la presente Commissione analizza il progetto di intervento per la realizzazione del piazzale deposito tenendo conto dell'esistenza in essere del vincolo di cui sopra, essendo ancora vigente.*

*Tenuto conto dello stato morfologico esistente, l'intervento proposto risulta inattuabile.*

*La stessa istanza potrebbe essere analizzata e valutata solo previa esecuzione di uno studio di compatibilità idrogeologica a firma di tecnico abilitato.*

*In ogni caso, anche tenendo conto sia in presenza sia in assenza del suddetto vincolo, l'intervento di deposito temporaneo del terreno di riporto derivante dalle operazioni di sterro stimate in circa 50.000 mc, costituisce pericolo sul versante nord est ove insiste una viabilità pubblica, tenuto conto della considerevole altezza ed inclinazione del versante.*

*Necessita assolutamente una verifica di stabilità della zona oggetto di accumulo ante e post operam lungo la linea di massima pendenza che intercetta la viabilità pubblica posta a lato valle.*





*Tenuto conto delle criticità come sopra evidenziate, sarebbe opportuno rivalutare il progetto con uno sbancamento meno impattante al fine di ridurre i significativi e negativi impatti ambientali che consentirebbe un minor accumulo in termini di mc del terreno di scavo.*

*In ogni caso è opportuno adottare tutti gli accorgimenti e/o prescrizioni tecniche finalizzati ad evitare dispersioni, dilavamenti etc... delle terre identificati nei lotti di scavo e di accumulo, ai sensi del DPR 120/2017.*

*Nell'ottica di ottimizzazione dei tempi di istruttoria, si invita la ditta istante a considerare le criticità e valutazione delle proposte sopra evidenziate al fine di ridurre l'impatto complessivo.*

*Pertanto la proposta per la realizzazione del piazzale per la messa in riserva di CSS in balle a servizio dell'impianto di trattamento meccanico biologico in località "CASONI" di Chieti" si intende sospesa anche nelle more della proposta di delibera consiliare tesa all'eliminazione della scarpata morfologica da parte del Consiglio Comunale. L' Arch. Morretti si riserva la formulazione del parere urbanistico all'esito degli accertamenti geologici richiesti."*

Le integrazioni richieste sono state trasmesse dalla Ditta DECO con nota prot. 10216/21 NIB del 27.10.2021 e nello specifico sono stati trasmessi i seguenti elaborati: 1) Verifiche di stabilità della zona oggetto di deposito del terreno scavato; 2) Nota tecnica di riscontro al Verbale n. 48 del 29.09.2021 sopra richiamato.

In data 27 Ottobre 2021 la Commissione Tecnica Comunale per gli interventi in zona idrogeologica ha formulato, testualmente, il seguente parere conclusivo:

***"Piazzale di deposito con ricovero mezzi a servizio dell'impianto di trattamento meccanico biologico in località CASONI di Chieti"***

*Si fa seguito alla seduta di Commissione Tecnica Geologica del 29/09/2021 (Verbale n° 48) per analizzare l'integrazione richiesta dalla Commissione in quella sede, pervenuta in data 27/10/2021 al prot. n° 10215/21 nib del 27.10.2021.*

*Dall'analisi dello studio sulla verifica di stabilità della zona, oggetto di deposito del terreno scavato, il geologo incaricato rimette una dettagliata relazione sulle modalità esecutive per la realizzazione del deposito di terreno che avverrà con l'esecuzione di piani di posa a gradoni in contropendenza sul pendio esistente. Lo stesso ritiene altresì che si debba procedere con opportune compattazioni e costipazioni del terreno stesso, mediante ripetute rullature in maniera da ottenere una sufficiente coesione dei materiali di riporto.*

*Il medesimo tecnico afferma che l'attività ricompresa nello studio sia sufficiente per garantire la stabilità di tutta la zona oggetto di deposito.*

*La Commissione rileva tuttavia che l'analisi prodotta non tenga conto dell'incidenza di eventuali eventi meteorologici (pioggia, neve, ecc..) che potrebbero condurre alla saturazione dei terreni di deposito e quindi ad una diminuzione della coesione raggiunta con la rullatura. Inoltre non si rilevano nel progetto interventi di contenimento di eventuali colate di terra in particolare sul lato Nord - Est su cui insiste una viabilità pubblica di notevole rilevanza.*

*Si ribadisce il concetto già espresso nel precedente verbale sulla necessità di ridurre il peso e l'impatto del terreno di accumulo che potrebbe avvenire solo mediante un minor sterro (ad esempio realizzazione del piazzale su più gradoni) e minor trasporto di terreno incoerente sul crinale della collina.*

*Ad ogni buon conto i dati meramente teorici della relazione specialistica non trovano corrispondenza con gli elaborati grafici (sezioni e particolari costruttivi) da allegare all'atto amministrativo per l'approvazione della richiesta di Variante da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale.*

pag.2 di 12





*Alla luce di quanto esposto la commissione esprime parere negativo all'attuazione del progetto come formulato."*  
Per quanto sopra al momento si comunica il parere negativo sul vincolo idrogeologico.

### **Riscontro Deco**

La "Commissione Tecnica per gli interventi per area a rischio idrogeologico" o "Commissione Tecnica Comunale per gli interventi in zona idrogeologica (sic)" o "Commissione Tecnica Geologica" (definizioni utilizzate nella lettera del 29.10.2021 indirizzata alla Regione Abruzzo-Dipartimento Territorio-Ambiente - Servizio gestione rifiuti e Bonifiche - Ufficio Pianificazione e Programmi), in data 29 settembre 2021 ha formulato un parere con richiesta di integrazioni.

A seguito di detto parere (riportato nella citata comunicazione alla Regione) è stata presentata dalla Deco S.p.A. una Nota di riscontro e le verifiche di stabilità richieste.

La Commissione nella riunione del 29 settembre osservava, preliminarmente, che era vigente un vincolo da scarpata nella cartografia del PAI, ma al tempo stesso mostrava di essere al corrente che era stata richiesta all'Amministrazione comunale l'eliminazione di alcune scarpate indicate nel PAI per errore materiale del compilatore.

Subito dopo dichiarava: "*Tenuto conto dello stato morfologico esistente, l'intervento risulta inattuabile*".

A questo riguardo, per evitare polemiche, non si rispondeva come si sarebbe dovuto e cioè che non si possono ritenere "inattuabili", sotto il profilo ingegneristico, interventi per motivi "morfologici" (peraltro inesistenti nel caso in esame).

Nella citata Nota di riscontro si faceva quindi presente alla Commissione che non poteva ignorare che:

- l'area non è a rischio idrogeologico;
- non è presente alcuna pericolosità da scarpata, ancorché non ancora deliberato dal Consiglio comunale la sua eliminazione.

La Commissione rilevava, inoltre, che anche "*in assenza del succitato vincolo, l'intervento di deposito temporaneo del terreno di riporto derivante dalle operazioni di sterro stimate in circa 50.000 mc, costituisce pericolo sul versante nord est ove insiste una viabilità pubblica, tenuto conto della considerevole altezza ed inclinazione del versante.*"

Evidentemente la Commissione si era espressa a questo riguardo senza aver potuto consultare i relativi dati oggettivi poiché alla "*considerevole altezza ed inclinazione del versante*", come risulta dalle cartografie esistenti e dai rilievi topografici eseguiti, corrisponde un valore massimo di inclinazione di 13°, ossia di gran lunga inferiore rispetto a quella prevista per la definizione di scarpata (45°), e, per quanto riguarda il temuto pericolo per la sottostante viabilità pubblica, non aveva evidentemente cognizione dell'assetto topografico e della distanza tra il piede del rilevato e la sede stradale che consta di ben 50 metri, di cui gli ultimi 20 metri sostanzialmente pianeggianti.

Nel verbale della prima riunione la Commissione riteneva anche che l'istanza della Deco S.p.A. poteva "*essere analizzata e valutata solo previa esecuzione di uno studio di compatibilità idrogeologica a firma di tecnico abilitato*": al riguardo si rispondeva che era "*... del tutto pleonastico ricorrere ad uno Studio di compatibilità in assenza di pericolosità da frana o da scarpata*", ma che andavano valutate solo le caratteristiche tecniche dell'intervento e l'assenza o la presenza di instabilità indotte dallo stesso, per le quali, giustamente, la Commissione richiedeva "*...una verifica di stabilità della zona oggetto di*





*accumulo ante e post operam lungo la linea di massima pendenza che intercetti la viabilità pubblica posta a lato valle”.*

Detta verifica, presentata congiuntamente alla Nota, ha mostrato, su due sezioni, coefficienti di sicurezza elevati ( $F_s = 1,68-1,82$ , ante operam;  $F_s = 1,38-1,39$ , post operam), anche in presenza di sisma, pur avendo adottato, a favore della sicurezza, valori dei parametri geotecnici di gran lunga inferiori a quelli tipici dei terreni d'imposta del rilevato provvisorio che verrà realizzato con il materiale scavato per la realizzazione del piazzale.

In merito alle verifiche di stabilità, la Commissione rileva che il tecnico incaricato a margine delle stesse, “...rimette una dettagliata relazione sulle modalità esecutive per la realizzazione del deposito di terreno che avverrà con l'esecuzione di piani di posa a gradoni in contropendenza sul pendio esistente. Lo stesso ritiene altresì che si debba procedere con opportune compattazioni e costipazioni del terreno stesso, mediante ripetute rullature in maniera da ottenere una sufficiente coesione dei materiali di riporto.

Il medesimo tecnico afferma che l'attività ricompresa nello studio sia sufficiente per garantire la stabilità di tutta la zona oggetto di deposito”, ma non cita altre importanti prescrizioni che la DECO si impegna a soddisfare, quali:

- eliminazione del terreno vegetale;
- terreno di scavo che dovrà essere frantumato e sminuzzato, sia nella fase di estrazione che in quella di deposito, prima della compattazione, ossia con le stesse modalità che la DECO S.p.A., con contributi e verifiche dello stesso tecnico, ha impiegato da decenni, senza alcun problema, per argini di discariche (sollecitati da spinte assenti nel caso in esame), utilizzando terreni argillosi;
- strati finiti di spessore medio di 20 cm (ossia spessori inferiori a quelli usualmente adottati);
- controlli del grado di costipamento effettuato con prova di carico su piastra (CNR UNI n° 146/92) e densità in situ (Norma CNR n° 22) da eseguire, entrambe, con una frequenza di n. 1 prova ogni 2.000 m<sup>3</sup> di terreno steso per i primi 10.000 m<sup>3</sup> e n. 1 prova ogni 4.000 m<sup>3</sup> di terreno steso per la restante parte;
- controllo della densità in situ per verificare che il grado di addensamento raggiunto sia  $\geq 90-95\%$  di quello optimum desunto da prova di compattazione AASHO mod.;
- provvedere, in particolare, alla regimazione delle acque piovane mediante opportune pendenze della sommità del rilevato e realizzazione di cunette di raccolta e smaltimento delle acque alla base dei gradoni e delle unghie del rilevato;
- eventuali manutenzioni per conservare l'efficienza delle regimazioni idrauliche.

Per tutto quanto sopra esposto, appare incomprensibile come possa la Commissione rilevare “...che l'analisi prodotta non tenga conto dell'incidenza di eventuali eventi meteorologici (pioggia, neve, ecc..) che potrebbero condurre alla saturazione dei terreni di deposito e quindi ad una diminuzione della coesione raggiunta con la rullatura. Inoltre non si rilevano nel progetto interventi di contenimento di eventuali colate di terra in particolare sul lato Nord - Est su cui insiste una viabilità pubblica di notevole rilevanza.”

Inoltre, i terreni compattati sono oggettivamente argillosi e quindi risulta ancora più incomprensibile come possano arrivare alla saturazione.

Per le temute “colate di terra”, l'esperienza e la scienza rivelano che i rilevati con materiali argillosi e con adeguata stabilità globale, in assenza o carenza di adeguate regimazioni idrauliche, sono soggetti a fenomeni di erosione localizzata con formazione di solchi più o meno profondi:

pag.4 di 12





ammesso che tale fenomeno possa verificarsi anche nel caso in esame, il terreno eroso verrebbe intercettato dalle previste cunette e comunque, tenuto conto della modesta inclinazione media del versante, della distanza tra il piede del rilevato e la sede stradale (circa 50 m) e della conformazione sub-pianeggiante degli ultimi 20 m (lato strada) sarebbero del tutto inutili “dighe” di contenimento per le presunte colate di fango ipotizzate dalla Commissione.

Come ultima considerazione, prima di esprimere il parere negativo, la Commissione afferma: *“Ad ogni buon conto i dati meramente teorici della relazione specialistica non trovano corrispondenza con gli elaborati grafici (sezioni e particolari costruttivi) da allegare all'atto amministrativo per l'approvazione della richiesta di Variante da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale”*.

A questo riguardo, è d'obbligo controbattere e puntualizzare che i dati della Relazione specialistica non sono “meramente teorici”, ma sono dati e calcoli tecnici che assicurano la fattibilità e la sicurezza delle opere attenendosi scrupolosamente alle prescrizioni del D.M. 17.01.2018 [Aggiornamento delle “Norme Tecniche per le Costruzioni” (G.U. n. 8 del 20.02.2018)] e della Circolare 21/01/2019 n. 7, attuativa del D.M. 17.01.2018 (G.U. 11.02.2019 n. 35).

Le assunzioni utilizzate nei calcoli, come ampiamente esplicitato nella Relazione a corredo delle verifiche di stabilità, sono tutte a favore della sicurezza, prima fra tutte quella dell'utilizzo delle sezioni previste nel Progetto definitivo, più sfavorevole rispetto a quelle che verranno realizzate con piani d'imposta del rilevato sagomato a gradoni in contropendenza.

Le prescrizioni costruttive e operative descritte in precedenza, non presenti nel Progetto definitivo esaminato, troveranno certamente riscontro nel Progetto esecutivo che, com'è noto, va redatto in conformità al precedente, determinando in ogni dettaglio i lavori da realizzare, oltre ad essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, e dimensione.

Il progetto esecutivo deve essere, altresì, corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita.

In definitiva, il progetto esecutivo costituirà la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definirà compiutamente ed in ogni particolare architettonico e strutturale l'intervento da realizzare.

Infine, il progetto esecutivo, oltre a quanto sopra indicato, sarà redatto in conformità alle eventuali prescrizioni dettate nei titoli abilitativi o in sede di conferenza di servizi.

## **2) Procedimento ex Art. 20 delle NTA del PAI**

### **Parere del comune**

*Procedimento ex Art. 20 delle NTA del PAI di corretta trasposizione cartografica della scarpata morfologica che interagisce con l'area in questione (procedimento avviato ad Aprile 2020 con D.C.C. n. 597 del 24.04.2020 avente per oggetto "Approvazione della corretta trasposizione di scarpate morfologiche ex Art. 20 delle NTA del PAI in loc. Casoni".*

Si significa che la presentazione della proposta di deliberazione per l'approvazione della corretta trasposizione della scarpata morfologica sarà sottoposta al Consiglio Comunale alla prima data utile.

### **Riscontro Deco**

Si concorda con il Comune di Chieti sulla procedura adottata e si resta in attesa delle





determinazioni del Consiglio Comunale.

In questa sede è opportuno ribadire che i graficisms riportati nella cartografia comunale, così come ampiamente documentato nella relazione “Proposta di eliminazione di pericolosità da scarpata” trasmessa con nota del 3/02/2020 prot. 31/2020, sono da intendersi come meri errori materiali, le cui correzioni sono consentite ai sensi dell’art. 24.c.3 delle N.T.A. del Piano Stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico (PAI) “fenomeni gravitativi e processi erosivi.

### **Ulteriori precisazioni contenute nel parere del comune di Chieti**

#### **Parere del Comune**

*a) in considerazione delle dimensioni del piazzale e del quantitativo di eco balle ( CSS ) che verrà accumulato sullo stesso in attesa del trasferimento, si reputa indispensabile che venga approfondito l’aspetto relativo alla mobilità, in funzione del numero degli automezzi previsti e delle caratteristiche della rete viaria esistente, individuando i percorsi e le direzioni e qualora necessario prevedendo un collegamento diretto con l’asse attrezzato*

#### **Riscontro Deco**

Innanzitutto, non va sottaciuto, così come del resto ribadito nei documenti allegati all’istanza di autorizzazione che il nuovo piazzale di deposito delle ecoballe (CSS) non aumenta e\o diminuisce il traffico veicolare in ingresso ed in uscita dal TMB per il trasporto delle Ecoballe a destinazione, **non contribuendo in alcun modo all’aumento della produzione di CSS**, anzi permette un’ottimizzazione dei trasporti attraverso un miglior disallineamento temporale tra la produzione e la spedizione con conseguente diluizione dei mezzi di trasporto, dando il piazzale stesso, una migliore funzionalità di gestione del prodotto lavorato all’interno del TMB, prima di essere inviato a recupero.

Inoltre, per quanto concerne l’aspetto relativo alla mobilità, in funzione del numero degli automezzi previsti e delle caratteristiche della rete viaria esistente, si fa presente che tali aspetti sono stati analizzati puntualmente nel procedimento di variante specifica al P.R.G., finalizzata alla soppressione di tratto di viabilità e riclassificazione dell’Area 01 da “Area da Attuare” ad “Area Consolidata”.

Difatti il Comune di Chieti con nota prot. 60687 protocollata alla Regione Abruzzo in data 4 Novembre 2013, ribadisce nelle premesse che in data 19/07/2012 è stato sottoscritto tra Deco S.p.A. e Comune di Chieti un atto di Transazione, con il quale si è preso coscienza delle valutazioni effettuate dal Tavolo Tecnico, tenutosi tra Deco S.p.A., Regione Abruzzo e Comune di Chieti.

Nella stessa nota il Comune di Chieti evidenzia che era cambiata la situazione urbanistico-territoriale della zona in questione in quanto, nel frattempo, l’Amministrazione Comunale aveva approvato, in adiacenza alle strutture TMB e Discarica, una nuova zona produttiva realizzata da parte della ex società Edilizia Colonna srl, la quale prendeva, tra le opere di urbanizzazione, l’adeguamento della strada comunale Ponte di Pedale che avrebbe consentito un adeguato collegamento anche all’impianto TMB, tale da non rendere più indispensabile la realizzazione del tratto viario della Macrozona 32 prevista nel previgente P.R.G. Piano dei servizi.

pag.6 di 12





Vi è di più. Il Servizio VI Settore Programmazione e Valorizzazione del Territorio del comune di Chieti, ha predisposto gli atti Tecnici/Amministrativi relativi all'adozione ed approvazione finale (**a tutt'oggi vigente**), della Variante Specifica al P.R.G. con la quale è stata soppressa la precedente previsione del tratto di viabilità contenuto nella Macrozona 32 e che collegava l'impianto di trattamento TMB con la strada Tiburtina (e conseguentemente con l'asse attrezzato), tenendo anche conto che nella documentazione del procedimento è stato predisposto dalla Proger lo studio trasportistico all'uopo richiesto da codesto settore di pianificazione e puntualmente prodotto dalla Deco S.p.A. con Prot. 60408 del 31/10/2013 del Comune di Chieti VI Settore.

Inoltre, al fine di decongestionare il traffico veicolare del tratto bivio Brecciarola, visto che sullo stesso transitano anche gli autobus del deposito Trasporti TUA, si sono già effettuati degli incontri con i Vigili Urbani di Chieti e con l'Assessore al Ramo dott. Rispoli, così da poter meglio convogliare il traffico veicolare ed adeguare l'innesto tra la zona produttiva e Via per Popoli onde evitare i passaggi veicolari dei mezzi di trasporto e ridurre al minimo l'impatto al centro abitato Bivio Brecciarola. Su questo argomento il settore lavori pubblici del comune si sta muovendo in sinergia con la provincia di Chieti (Tratto viario "Via Per Popoli") per migliorare l'ingresso e l'uscita della zona produttiva.

#### **Parere del Comune**

***b) è indispensabile che venga effettuato il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA presso i competenti uffici regionali, nonché quello ex art. 12 D.Lgs 152/2006 e s.m.i. in tema di verifica di assoggettabilità a VAS, trattandosi di variante al PRG. Ciò al fine di approfondire il livello di compatibilità territoriale ed ambientale per garantire la tutela del territorio e della popolazione ivi residente, nonché la partecipazione degli stakeholder al procedimento mediante opportune forme di pubblicità del progetto proposto;***

pag.7 di 12

#### **Riscontro Deco**

Il Comune di Chieti ritiene **indispensabile** che venga effettuato il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA presso i competenti uffici regionali, nonché quello ex art. 12 D.Lgs 152/2006 e s.m.i. in tema di verifica di assoggettabilità a VAS, trattandosi di variante al P.R.G.

La richiesta del Comune di Chieti, secondo la scrivente, appare in contrasto con le vigenti disposizioni normative ed in merito alla assoggettabilità del progetto alle procedure di VIA o VA, si evidenzia che l'istanza è stata corredata di un apposito elaborato "A7 Relazione sull'applicabilità della parte II del D.Lgss. 152/2006 e s.m.i." che verosimilmente è sfuggito alla disamina del Comune di Chieti e della Commissione Tecnica, così come sul punto è altresì sfuggito il chiarimento prodotto dalla scrivente con successiva nota del 1° 09.2021 prot. n.8234/21 NIB.

Ad ogni buon conto, si vuole ultroneamente ribadire quanto già espresso nella documentazione tecnica-amministrativa già agli atti, ovvero che l'istanza presentata da DECO S.p.A. è volta ad ottenere l'autorizzazione unica per la realizzazione e gestione di un impianto di recupero rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., per lo svolgimento delle operazioni "R13 – Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R12".

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 6, della parte II del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., **la verifica**





**di assoggettabilità a Via** è effettuata per:

- a) i progetti elencati nell'allegato II alla Parte seconda del presente decreto, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni;
- b) le modifiche o le estensioni dei progetti elencati nell'allegato II, II-bis, III e IV alla Parte seconda del presente decreto, la cui realizzazione potenzialmente possa produrre impatti ambientali significativi e negativi, ad eccezione delle modifiche o estensioni che risultino conformi agli eventuali valori limite stabiliti nei medesimi allegati II e III;
- c) i progetti elencati nell'allegato II-bis alla Parte seconda del presente decreto, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2015;
- d) i progetti elencati nell'allegato IV alla Parte seconda del presente decreto, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2015.

Poiché le attività, per le quali oggi si richiede l'autorizzazione, consistenti nel recupero dei rifiuti non pericolosi, operazioni (R13) di messa in riserva di rifiuti, non rientrano in nessuna delle fattispecie appena elencate, è **evidente come non sia necessaria né indispensabile alcuna verifica di assoggettabilità a VIA**. Né il Comune di Chieti ha facoltà di ampliare, surrettiziamente, il novero dei progetti da sottoporre a procedura di VIA o a procedura di verifica di assoggettabilità.

Anche in riferimento alla necessità o meno di effettuare il procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS, è bene ribadire che l'istanza è volta ad ottenere l'autorizzazione unica per la realizzazione e gestione di un impianto di recupero rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

Il comma 6 di tale ultima disposizione, infatti, dopo aver disposto che *la Regione, in caso di valutazione positiva del progetto, autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto*, precisa quanto segue: *L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.*


Il provvedimento di autorizzazione rilasciato ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., dunque, **dispone per legge**, ove occorra, **l'effetto di variante dello strumento urbanistico**.

E' allora necessario riferirsi a quanto dispone l'art. 6, comma 12, della parte II del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., secondo il quale: *per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale, urbanistica o della destinazione dei suoli conseguenti all'approvazione dei Piani di cui al comma 3-ter, nonché a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di Via, la valutazione ambientale strategica non è necessaria per la localizzazione delle singole opere.*

E' dunque acclarata, trattandosi di variante automatica al P.R.G., "l'esplicita esclusione" dalla procedura di VAS e da come si evince dallo schema sotto riportato, estratto dal sito della Regione Abruzzo all'indirizzo [https://www.regione.abruzzo.it/system/files/ambiente/valutazioni-ambientali/VAS/schema\\_screening.pdf](https://www.regione.abruzzo.it/system/files/ambiente/valutazioni-ambientali/VAS/schema_screening.pdf), la **modifica allo strumento urbanistico comunale**, la citata variante al P.R.G. è altresì esclusa anche dalla procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS (VA) di cui all'art. 12 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., impropriamente richiesto dal Comune di



Chieti nel proprio parere, essendo evidentemente in contrasto con le norme vigenti.



Per concludere sul punto, dall'exkursus normativo appena sopra esposto appare del tutto evidente che l'intervento in oggetto è totalmente escluso dal campo di applicazione della Parte II del D.lgs 152/2006 e s.m.i. sia per quanto attiene alla procedura di VIA e di VA alla VIA per il progetto, che per quanto attiene alla procedura di VAS e di VA alla VAS per la variante urbanistica.

Quindi il progetto può essere approvato dalla Conferenza dei Servizi senza alcun differimento di termini e senza ulteriori procedimenti tecnico-amministrativi.

**Parere del Comune**

*c) devono essere rivalutati gli aspetti relativi alle verifiche di stabilità della zona oggetto di deposito del terreno scavato, come osservato dalla Commissione geologica comunale (vedasi punto 1)*

**Riscontro Deco**

Si confermano i contenuti riportati nell'elaborato "Verifiche di stabilità della zona oggetto di deposito del terreno scavato ai sensi del d.m. 17.01.2018" trasmesso con nota del 27.10.2021 prot. n. 10216/21 NIB, nel quale è stata dimostrata, con metodi riconosciuti dalle norme tecniche di settore, la stabilità del deposito di terreno e quindi la piena fattibilità dell'intervento.

Pertanto, anche alla luce delle precisazioni formulate al punto 1) Vincolo idrogeologico, non ricorrono i presupposti per una rivalutazione delle verifiche di stabilità, richiesta dalla Commissione Comunale sulla base di considerazioni del tutto generiche e senza alcun supporto bibliografico e numerico (calcoli, verifiche, etc.).

Si ribadisce che il progetto esecutivo sarà predisposto nel rispetto di tutte le prescrizioni impartite





nell'ambito delle verifiche di stabilità formulate dal tecnico incaricato, e tutto ciò al solo fine di garantire ulteriormente la già dimostrata stabilità del deposito di terreno.

### Parere del Comune

***d) poiché il progetto attualmente ricade in zona agricola e quindi l'approvazione dello stesso comporta Variante Urbanistica al PRG anche in termini dimensionali (in quanto l'AREA 01 - Area consolidata per servizi — impianto di trattamento rifiuti solidi urbani" della "Macrozona 32" del PRG avrà un consistente aumento della superficie territoriale) è necessario che venga espresso il parere del Consiglio Comunale, competente in materia di pianificazione urbanistica comunale;***

### Riscontro Deco

Circa il consistente aumento della “superficie territoriale” si rileva ancora una volta che è sfuggita al Comune di Chieti ed alla Commissione Tecnica la consultazione dell'elaborato “A2 Relazione urbanistica”, al quale si rimanda per ogni approfondimento.

Nel suddetto elaborato viene esaminato il progetto sotto i profili Urbanistici e Territoriali, sia al fine di chiarire ogni aspetto tecnico che per una migliore visione dell'intera zona interessata, inserendo un quadro sinottico progettuale che individua le superfici impegnate dal progetto.

Nella stessa relazione è stato evidenziato che le maggiori superfici territoriali (ST) non produrranno alcun incremento dell'edificabile, in quanto le costruzioni previste andranno a decurtare quanto già assentito per **l'area 01 macrozona 32**.

Quindi la maggiore superficie territoriale non costituisce un carico urbanistico aggiuntivo della zona che, come sopra specificato, rimarranno quelle assentite con la variante specifica al P.R.G. del Comune di Chieti, approvata con Delibera del Consiglio Comunale n. 254 del 15/05/2017 e Delibera del Consiglio Comunale n. 275 del 30/06/2017, divenuta efficace con la pubblicazione sul B.U.R.A. Ordinario n. 43 del 25/10/2017.

Infine, si ritiene opportuno rimarcare che il sito di intervento si inserirà nel tessuto urbanistico tra due aree consolidate per servizi-impianto di trattamento rifiuti (AREA 02 DISCARICA e AREA 01 TMB), formando con queste un unico contesto territoriale.

In merito alla necessità di sottoporre al Consiglio Comunale la variante urbanistica al P.R.G. in questione, si concorda con quanto riportato nel parere del Comune, ma non per la sua approvazione bensì ai soli fine di una “presa d'atto” della modifica urbanistica derivante dall'approvazione del progetto ai sensi art. 208 comma 6 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., che si ribadisce sostituire ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi Regionali, Provinciali e Comunali e costituire, ove occorra variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità urgenza ed indifferibilità dei lavori

### Parere del Comune

***e) l'ampliamento non dovrà comportare, neppure in futuro, aumenti della potenzialità autorizzata per i trattamenti, in quanto il contesto territoriale della zona in cui si trova l'impianto DECO ( e adiacente discarica) ha prevalente carattere urbano, che non consente di poter assorbire ulteriori impatti negativi derivanti dalle lavorazioni e dai quantitativi lavorati. Infatti, tra l'altro, i rifiuti urbani provenienti dal Comune di Chieti conferiti alla DECO sono una minima percentuale rispetto alle quantità mediamente***





*trattate ed autorizzate (10.000 tonnellate a fronte dei 250.000/ 270.000 tonnellate all'anno trattate);*

#### **Riscontro Deco**

Si ribadisce che l'intervento in esame, consiste nella realizzazione di un piazzale di deposito destinato alla messa in riserva (R13) di CSS in balle a servizio del TMB.

Nessun incremento dei rifiuti in ingresso al TMB è stato considerato con la presente istanza.

#### **Parere del Comune**

***f) È necessario che la Regione, titolare del procedimento amministrativo in oggetto che si concluderà con un progetto in variante al PRG, si faccia carico, proprio in sede di variante urbanistica, dell'individuazione di una fascia di rispetto, di adeguate dimensioni, al complesso "DECO/Discarica", che oggi ne risulta privo, in quanto è proprio in questa occasione che devono essere valutate le compatibilità;***

#### **Riscontro Deco**

Sul punto si porta a conoscenza la corrispondenza pregressa tra il Comune di Chieti e la Regione Abruzzo di seguito riportato:

- il Comune di Chieti ed in particolare il VI Settore Programmazione e Valorizzazione del Territorio "1 Servizio- Pianificazione Territorio- Programmi Complessi e S.I.T. "con nota protocollata alla Regione Abruzzo n. 60687 del 4 Novembre 2013, in occasione della Variante alla Macrozona 32", aveva già formulato tale richiesta;
- la Regione Abruzzo, con nota prot. 282610 dell'11 Novembre 2013, ha riscontrato tale richiesta come segue: in riferimento all'indicazione dimensionale sulla fascia di rispetto da apporre alle strutture Discarica-Impianto TMB, si fa presente che non vigono disposizioni normative che regolamentano le fasce di rispetto minime da apporre al fine di evitare che futuri interventi possano interferire con l'impianto e viceversa, pertanto si invita il Comune ad effettuare appositi approfondimenti di competenza al fine di individuare la suddetta fascia di rispetto anche in relazione agli impatti ambientali valutati nell'ambito del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA).

pag.11 di 12

#### **Parere del Comune**

***g) necessita prevedere adeguati "Eco bonus ristori fiscali" per residenti impattati;***

#### **Riscontro Deco**

Sul punto nulla da riscontrare.

#### **Parere del Comune**

***h) il SUAP comunale, seppure convocato nell'ambito della CDS in oggetto, non ha competenze procedurali di alcun genere, né in termini di rilascio del Permesso, né in termini di variante al PRG, che restano in capo a codesta Regione;***

#### **Riscontro Deco**

Sul punto nulla da riscontrare.





\*\*\*\*\*

Alla luce di quanto riscontrato dalla scrivente con la presente nota è emerso che, sia per quanto attiene al parere negativo sul vincolo idrogeologico e sia per quanto attiene al parere negativo urbanistico, le argomentazioni esposte dal Comune e dalla Commissione Tecnica, non risultano adeguatamente motivate essendo del tutto generiche, inesatte e prive di quantificazioni numeriche a sostegno delle ipotesi formulate.

Quanto sopra è frutto, altresì, di una istruttoria non opportunamente approfondita, in considerazione del fatto che non sono stati tenuti in debita considerazione tutti gli elaborati progettuali e le successive integrazioni prodotte a corredo della disamina dell'intervento.

Si invita quindi la Conferenza dei Servizi, visti i pareri favorevoli con prescrizioni e/o condizionati del Comando dei Vigili del Fuoco di Chieti, dell'ARTA – Distretto provinciale di Chieti, della Provincia di Chieti, delle Ferrovie dello Stato, del Genio Civile di Chieti, ad approvare il progetto con l'emissione da parte dell'Autorità Competente del provvedimento conclusivo ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i..

**DECO S.p.A.**

*pag.12 di 12*

